

decisione con cui tale autorità impone taluni obblighi normativi a un operatore di servizi di comunicazioni elettroniche, e ciò nonostante tali linee direttrici non siano state pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea nella lingua di tale Stato membro, sebbene quest'ultima sia una lingua ufficiale dell'Unione.

(<sup>1</sup>) GU C 24 del 30.1.2010.

**Sentenza della Corte (Settima Sezione) 12 maggio 2011 — Commissione europea/Repubblica d'Austria**

(Causa C-441/09) (<sup>1</sup>)

**(Inadempimento di uno Stato — Imposta sul valore aggiunto — Direttiva 2006/12/CE — Applicazione di un'aliquota ridotta — Animali vivi normalmente destinati ad essere utilizzati nella preparazione di alimenti per il consumo umano e animale — Fornitura, importazione e acquisto di determinati animali vivi, segnatamente dei cavalli)**

(2011/C 204/14)

Lingua processuale: il tedesco

**Parti**

*Ricorrente:* Commissione europea (rappresentanti: D. Triantafylou e agente e B.-R. Killmann, agenti)

*Convenuta:* Repubblica d'Austria (rappresentante: C. Pesendorfer, agente)

*Intervenienti a sostegno della convenuta:* Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues e B. Beaupère-Manokha, agenti), Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: C. M. Wissels e M. Noort, agenti)

**Oggetto**

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 96 e 98, in combinato disposto con l'allegato III, della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/12/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) — Aliquota ridotta — Fornitura, importazione e acquisto di determinati animali vivi (segnatamente cavalli) non destinati alla preparazione o alla produzione di alimenti per il consumo umano o animale

**Dispositivo**

- 1) Applicando un'aliquota d'imposta sul valore aggiunto ridotta a tutte le forniture, importazioni e a tutti gli acquisti intracomunitari di cavalli, la Repubblica d'Austria è venuta meno agli obblighi ad essa incumbenti in forza degli artt. 96 e 98, della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/12/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, in combinato disposto con l'allegato III, della medesima.
- 2) La Repubblica d'Austria è condannata alla spesa.
- 3) La Repubblica francese e il Regno dei Paesi Bassi sopportano le proprie spese.

(<sup>1</sup>) GU C 24 del 30.1.2010.

**Sentenza della Corte (Prima Sezione) 19 maggio 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte d'Appello di Firenze — Italia) — Tonina Enza Iaia, Andrea Moggio, Ugo Vassalle/Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Università degli studi di Pisa**

(Causa C-452/09) (<sup>1</sup>)

**(Direttiva 82/76/CEE — Libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi — Medici — Conseguimento della specializzazione — Remunerazione nel corso del periodo di formazione — Prescrizione quinquennale del diritto al pagamento delle remunerazioni periodiche)**

(2011/C 204/15)

Lingua processuale: l'italiano

**Giudice del rinvio**

Corte d'Appello di Firenze

**Parti**

*Ricorrenti:* Tonina Enza Iaia, Andrea Moggio, Ugo Vassalle

*Convenuti:* Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Università degli studi di Pisa

**Oggetto**

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Corte d'Appello di Firenze — Interpretazione della direttiva del Consiglio 26 gennaio 1982, 82/76/CEE, che modifica la direttiva 75/362/CEE concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi e la direttiva 75/363/CEE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico (GU L 43, pag. 21) — Formazione di medici specialisti — Diritto ad un compenso adeguato durante il periodo di formazione — Effetto diretto in mancanza di trasposizione della direttiva — Possibilità per lo Stato di eccepire la prescrizione quinquennale o decennale ordinaria di un diritto nascente dalla direttiva in parola, per il periodo antecedente la prima legge attuativa

**Dispositivo**

Il diritto dell'Unione deve essere interpretato dichiarando che non osta a che uno Stato membro eccepisca la scadenza di un termine di prescrizione ragionevole a fronte di un'azione giurisdizionale proposta da un singolo per ottenere la tutela dei diritti conferiti da una direttiva, anche qualora tale Stato non l'abbia correttamente trasposta, a condizione che, con il suo comportamento, esso non sia stato all'origine della tardività del ricorso. L'accertamento da parte della Corte della violazione del diritto dell'Unione è ininfluenza sul dies a quo del termine di prescrizione, allorché detta violazione è fuori dubbio.

(<sup>1</sup>) GU C 24 del 30.1.2010.